



20 dicembre 2022
risoluzione n. 636/19.12.2022

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI PER L'ANNO FISCALE 2023

Si avvisa che le scadenze ed i termini di pagamento delle imposte comunali, per l'anno fiscale 2023, sono fissati come segue.

1. L'imposta comunale per l'anno 2023 sarà riscossa dalla Cancelleria comunale di Manno. Essa sarà prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

<i>per la I^a rata acconto</i>	<i>il 1. aprile 2023</i>
<i>per la II^a rata acconto</i>	<i>il 1. giugno 2023</i>
<i>per la III^a rata acconto</i>	<i>il 1. agosto 2023</i>
<i>per la IV^a rata a conguaglio</i>	<i>a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio</i>

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 capoverso 5 della Legge tributaria.

2. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto 3.
3. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di una imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
4. I versamenti e le restituzioni d'imposta che non eccedono i fr. 200.00 possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente. Fatta riserva dell'articolo 6, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'articolo 3.
Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.
Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
5. Se le rate acconto e la rata conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.
Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
6. Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

7. Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di diffida di fr. 50.--. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
8. I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3, si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.
Il tasso d'interesse di ritardo del punto 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
9. Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino alla concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito al punto 5.
In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito al punto 2.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remuneratori e di ritardo:

Periodo	Interesse di ritardo (in %)	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
2020 - 2023	2.5	0.10	0.10
2017 - 2019	2.5	0.25	0.10
2016	2.5	0.5	0.25
2013 - 2015	2.5	1.5	0.25
2011 - 2012	2.5	2.5	1
2010	3	3	1
2009	3	3	1.5
2006 - 2008	3	3	2
2003 - 2005	3	3	3
2002	4	4	1.5
2001	4.5	4.5	2
1999 - 2000	4	4	1.5
1997 - 1998	5	5	2
1996	5	5	2.5
1995	5	5	3.5

10. La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 22 dicembre 2022 al 1. febbraio 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.


Il Sindaco
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
Paolo Vezzoli